

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>		<b>Giunta Comunale (G.C.)</b>	
	<b>Nr.</b> <b>77</b>		<b>Data</b> <b>23/04/2020</b>	
	<b>OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS ESENZIONE TEMPORANEA PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALE.</b>			

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**EMERGENZA      CORONAVIRUS                      ESENZIONE      TEMPORANEA  
 PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALE.**

**Originale**

L'anno 2020 addì 23 del mese di Aprile alle ore 18.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

- |                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| 1) <b>Marchese Geom. Alessandro</b> | Sindaco         | SI |
| 2) <b>Viceconti Carmen</b>          | Consigliere_Ass | SI |
| 3) <b>Gallo Fabiola</b>             | Consigliere_Ass | SI |
| 4) <b>Mastroianni Maria</b>         | Assessore       | SI |

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta, assunta in via telematica, il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – SOSPENSIONE TEMPORANEA PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALE.

## LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO.

- dell'attuale convocazione dell'odierna seduta ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17.03.2000 n. 18:

Richiamato:

- l'Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministero della Salute n. 1/2020, del D.L. n. 6 in data 23.02.2020 e dei D.P.C.M. n. 1/2020 e n. 2/2020;
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 21.03.2020 ordina ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art.32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 67 del d.l. 17.3.2000 n. 18, che tramite la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, per cui detta disciplina riguarda tutti gli enti impositori e, quindi, anche i Comuni che vedono arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali, per cui si ritiene utile una deliberazioni di recepimento o atti di regolamentazione a livello locale.

Atteso:

- che l'attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

Preso atto:

- delle richieste pervenute dalla Confartigianato di Novara, dalla Confindustria di Novara, Vercelli e Valsesia di sospensione e sospensione delle tariffe comunali;

Rilevato:

- che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negativi sul piano economico-sociale e, pertanto, è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

Dato atto:

- che l'emergenza sanitaria senza precedenti, che avrà una durata di varie settimane, peraltro non prevedibili, determinerà il protrarsi di riflessi negativi in ambito socio-economico per almeno alcuni mesi;

Ritenuto:

- opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

Rilevato: che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Considerato:

- che la predetta potestà regolamentare è confermata dall'art. 149, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 14, del D.Lgs. n. 23/2011;

Ritenuto:

- opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché di sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

Considerato:

- che dal richiamo all'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159, disposto dall'art. 67, comma 4 del d.l. n. 18/2020, al di là di eventuali disposizioni regolamentari comunali di attribuzione alla Giunta comunale della possibilità di differire il termine di scadenza dei tributi locali, o rimettere in termini i contribuenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, non possa che trovare applicazione dell'attuale stato di piena emergenza COVID - 19;

Richiamate:

- le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Considerato altresì:

- che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all'assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale; e giustificato altresì, da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

Riconosciuti:

- i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con rapidità a sospendere i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

Considerato ancora:

- che il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19 che impone ai cittadini di limitare le uscite dall'abitazione di residenza, che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla fiscalità locale; ed inoltre il rischio che nel recarsi agli sportelli per adempiere agli obblighi di legge possono determinare una grave situazione di contagio e quindi di pericolo per la propria salute e sicurezza, oltre che per quella delle altre persone;

Considerato:

- necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate dal Governo con il citato D.L. n. 18/2020, disporre la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza del Comune e dal medesimo direttamente gestiti, la cui scadenza è attualmente compresa nel periodo compreso tra 08.03.2020 al 31.05.2020, ma già di dichiara la prosecuzione di detta decorrenza, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento:

- rata/e TARI scadente/i nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, è/sono differita/e al 30 giugno 2020;
- TOSAP/ rate TOSAP, scadente/i dall'8 marzo al 31 maggio 2020, è/sono differite al 30 giugno 2020;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità/ rate Imposta Comunale sulla Pubblicità, scadente/i dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è/sono differite al 30 giugno 2020;
- Imposta di soggiorno, sospesa nel periodo dal 8 marzo 2020 fino alla ripresa delle attività alberghiere;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con la seguente indicazione al Responsabile del Tributo:

- l'acconto IMU, per la quota di competenza del Comune, scadente in data 16 giugno 2020, potrà essere versato senza l'applicazione di sanzioni o interessi entro il 30 luglio 2020;

Dato atto:

- che non appena sarà possibile, il presente provvedimento sarà sottoposto al Consiglio Comunale;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole.

## **DELIBERA**

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Di approvare la narrativa, e per l'effetto:

- DI DIFERIRE il termine di pagamento dei tributi locali come specificato in premessa, precisando che per l'acconto IMU, per la quota di competenza del Comune, scadente in data 16 giugno 2020, potrà essere versato senza l'applicazione di sanzioni o interessi entro il 30 luglio 2020
- DI DARE ATTO che la presente previsione verrà sottoposta dal Consiglio Comunale non appena sarà possibile procedere con la sua convocazione;

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i...

=====



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 118**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **EMERGENZA CORONAVIRUS ESENZIONE TEMPORANEA PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALE.**


## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/04/2020**



Il Responsabile di Settore


Gnemmi Sabina

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/04/2020**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21/05/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 21/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Tranchida Dr.ssa Rosanna




CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 23/04/2020.

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 21/05/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Tranchida Dr.ssa Rosanna